



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 E-mail: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 279

DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI E TRIBUTI N° 37 del
21-12-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO, all' Agenzia delle Entrate -riscossione-, delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art. 4, c 1, del D.L. 119/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO:

- Che questo Ente, per la riscossione della Tassa sui Rifiuti, previa stipula di convenzione si è sempre avvalso dell'agente di riscossione Equitalia –Servizi- SpA;
- Che dal 01.07.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.L. n. 50/2017 tutte le funzioni svolte dal gruppo di Equitalia –servizi- sono state incorporate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione-;
- Che alla data odierna è in vigore la convenzione con Agenzia delle Entrate –riscossione- per riscossione dei tributi comunali;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate –Riscossione- prot. N 2020 –ADERISC- 456997-03946 del 18.12.2020, acquisita al nostro prot. al n. 7663 del 19.12.2020, che testualmente recita:

“... l'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 ha previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a mille euro.

In tal modo, si è determinata l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento (cfr., in proposito, il comma 4, lett. B) dell'art. 17 del D.lgs 13 aprile 1999, n 112, nel testo attualmente vigente –quale modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 –nonché le analoghe previsioni costantemente recate da tutte le versioni del medesimo art. 17 che nel tempo si sono succedute).

Omissis che l'art. 4 del D.L. 119/2018 non contiene una specifica disciplina per le modalità di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, ne deriva che, trovando applicazione la previsione normativa dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs 112/99, l'ente creditore deve rimborsare tali ultime spese in unica soluzione, a ricezione della relativa istanza.

Omissis SI CHIEDE il rimborso del complessivo ammontare di euro 264,94 riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati da Codesto Ente agli agenti della riscossione dal 1/12/2000 al 31.12.2010, omissis.., e successivamente annullati per effetto dell'previsioni normative di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018.”

Vista, altresì, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione- del 01.04.2019 prot. n. 2019/ADERISC -2361424 con la quale ci comunicava l'esistenza e le modalità per la visione dell'elenco delle quote annullate ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL 23.10.2018 n. 119;

Riscontrato che sulla piattaforma dell' Agenzia delle Entrate –riscossione- il dettaglio delle somme da dover rimborsare ammonta a complessivi ad € 264,94 per spese di notifiche delle cartelle annullate;

Ritenuto, pertanto, procedere all'impegno della spesa ed alla contestuale liquidazione;

Vista la disponibilità sul bilancio al capitolo 1750, codice 09.03-1.09.99.04.001;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Impegnare la somma di € 264,94 sul capitolo 1750, codice 09.03-1.09.99.04.001, corrente esercizio;
- 2) Liquidare all'Agenzia delle Entrate -Riscossione la somma di € 264,94 con imputazione sul capitolo 1750, codice 09.03-1.09.99.04.001;
- 3) Autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento predisponendo l'accredito sul conto corrente con IBAN **IT71C0200805364000101166647** intestato a Agenzia delle Entrate –Riscossione- con riportata la seguente causale **“codice ente 03946 – rimborso spese di notifica su partite annullate ex art 4 c. 1 D.L. 119/2018-RS20-08782”**

Il Responsabile
del Servizio
F.to NAZARENO DONATI

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano, 21-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Laurenzi Fabio)

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per
giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°729

Capitignano, 24-12-2020

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to NAZARENO DONATI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 24-12-2020

**Il Responsabile
del Servizio
NAZARENO DONATI**